

Regolamento sul registro dei beni matrimoniali

211.214.51

del 27 settembre 1910

Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione degli articoli 248 a 251 del Codice civile svizzero¹⁾,
decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1²⁾

¹ L'ufficio del registro dei beni matrimoniali è incaricato della tenuta del medesimo, ossia del registro principale e, ove occorra, di un indice delle persone, nonché della custodia dei relativi annessi.

² I registri possono essere tenuti in forma di libri o di schede.

³ I libri e le schede devono essere accuratamente conservati; l'ufficio non può spossarsene e può distruggerli soltanto 20 anni dopo la cancellazione di tutte le iscrizioni ivi contenute.

Art. 2²⁾

¹ Nel registro principale si devono iscrivere tutti i rapporti economici e negozi giuridici tra coniugi concernenti gli apporti della moglie o la sostanza comune ond'è menzione nell'articolo 248 del Codice civile svizzero¹⁾.

² Ciascuna pagina o scheda del registro principale può contenere soltanto iscrizioni riguardanti gli stessi coniugi.

Art. 3³⁾

Art. 4

¹ L'indice delle persone deve contenere in ordine alfabetico i nomi di tutti i coniugi iscritti nel registro principale.

² Nei grandi circondari, l'indice alfabetico delle persone può tuttavia essere disposto e tenuto per distretti, circoli o comuni.

³ ...³⁾

RU 26 1051 e CS 2 505

¹⁾ RS 210, in fine (Titolo sesto ora abrogato).

²⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU 1973 179).

³⁾ Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU 1973 179).

Art. 5¹⁾

¹ Gli annessi, come domande, documenti giustificativi per le iscrizioni, decisioni giudiziarie e simili devono essere opportunamente disposti e custoditi non legati e, contrariamente alla corrispondenza, non possono essere distrutti prima che siano trascorsi 10 anni dalla cancellazione delle iscrizioni.

² Ad eccezione degli inventari di beni riservati (art. 24 cpv. 2) l'esame degli annessi è permesso soltanto agli interessati (a ciascun coniuge e a ciascun erede).

Art. 6

¹ Il registro principale deve poter essere esaminato da chicchessia.²⁾

² A richiesta, l'ufficiale deve rilasciare estratti del registro principale o degli inventari di beni riservati e attestare che il registro non contiene alcuna iscrizione concernente una data coppia di coniugi.¹⁾

^{3 e 4 ...3)}

Art. 7¹⁾

Per la vigilanza sulla tenuta del registro, le ore di servizio e la lingua ufficiale fa stato l'ordinanza del 7 giugno 1937⁴⁾ sul registro di commercio.

II. Delle domande d'iscrizione**Art. 8**

¹ Le domande d'iscrizione e di pubblicazione dei rapporti economici e negozi giuridici fra coniugi devono essere fatte per iscritto.

² Il requisito della forma scritta può essere adempiuto mediante apposizione della firma del richiedente sopra un formulario a stampa presso il competente ufficio del registro; prima di accettare la domanda, l'ufficiale del registro deve assicurarsi dell'identità della persona.

Art. 9⁵⁾**Art. 10**

¹ Prima di procedere all'iscrizione nel registro principale, l'ufficiale del registro deve verificare:¹⁾

- a. se i fatti notificati siano suscettibili d'iscrizione (art. 248, 250 cpv. 1 CC); non possono essere iscritte le convenzioni matrimoniali contenenti clausole contraddittorie ed oscure;

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU **1973** 179).

²⁾ Nuovo testo giusta l'art. 13 lett. b della tariffa delle tasse concernenti il registro dei beni matrimoniali, del 18 mar. 1960 (RU **1960** 333), come anche giusta l'art. 13 cpv. 1 della medesima tariffa, nel testo del 15 mar. 1974 (RS **211.214.511**).

³⁾ Abrogati dal n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU **1973** 179).

⁴⁾ RS **221.411**

⁵⁾ Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU **1973** 179).

- b. se l'autorità richiedente abbia competenza o se la persona richiedente abbia diritto di domandare l'iscrizione (art. 249 cpv. 2 CC); le persone autorizzate a redigere documenti pubblici possono essere legittimate a domandare l'iscrizione nel contesto medesimo della convenzione matrimoniale o del negozio giuridico;
- c. i documenti giustificativi da produrre (art. 12 a 20).

² Ove risulti da tale verifica che la domanda non soddisfa a queste condizioni, l'ufficiale del registro deve rifiutarne l'iscrizione nel registro principale e respingere la domanda stessa.

³ I motivi del rifiuto sono comunicati per scritto al richiedente, con l'osservazione che a difetto di ricorso in tempo utile (art. 11 cpv. 1) il rifiuto diventerà definitivo.¹⁾

Art. 11¹⁾

¹ Quando la domanda di un'iscrizione venga respinta dall'ufficiale del registro, il richiedente ha diritto di ricorrere all'autorità cantonale di vigilanza entro 14 giorni dalla notificazione della decisione.

² La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 12

¹ Per l'iscrizione delle clausole di una convenzione matrimoniale relative ai rapporti economici fra coniugi, bisogna produrre con la domanda la convenzione medesima o una copia autentica.

² Invece della copia della convenzione si può anche produrne un estratto autentico, sempreché vi sia dichiarato ch'esso contiene tutte le clausole della convenzione relative ai rapporti economici fra coniugi.

³ In tutti i casi, s'indicheranno specialmente le clausole della convenzione matrimoniale che devono diventare opponibili ai terzi; quando siasi prodotto soltanto un estratto della convenzione, la persona autorizzata a redigere documenti pubblici attesterà inoltre che l'iscrizione e pubblicazione di tali clausole non è dalla convenzione medesima esclusa.

Art. 13²⁾

Art. 14¹⁾

Se l'iscrizione e la pubblicazione delle clausole di una convenzione matrimoniale relative ai rapporti economici fra coniugi (art. 12) hanno per effetto delle modificazioni nella proprietà fondiaria di uno dei coniugi (art. 665 cpv. 3 CC), la domanda deve indicare i fondi di cui si tratta ed essere corredata di pertinenti attestazioni del registro fondiario. L'ufficiale del registro deve renderne attenti i richiedenti.

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU 1973 179).

²⁾ Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU 1973 179).

Art. 15

¹ Nel caso d'una domanda d'iscrizione di altri negozi giuridici fra coniugi che non cadono sotto la sanzione dell'articolo 12 e che concernono gli apporti della moglie o la sostanza comune (art. 248 CC), il negozio giuridico, munito d'una dichiarazione attestante il consenso della competente autorità tutoria (art. 177 cpv. 2 CC), dev'essere prodotto nella forma prescritta dal Codice civile svizzero o, quando la legge non prescriva alcuna forma speciale, nella forma scritta.

² Ove si tratti di un negozio giuridico che necessita, dopo quella nel registro dei beni matrimoniali, anche un'iscrizione nel registro fondiario, bisogna indicare inoltre i numeri dei corrispondenti fogli del registro fondiario (art. 26).

Art. 16¹⁾**Art. 17**

¹ Ove si debba richiedere d'ufficio l'iscrizione di una decisione giudiziaria relativa ai rapporti economici fra coniugi (art. 155, 183 a 185, 186 cpv. 3, 187 cpv. 3 CC), una copia di questa decisione, su cui sia attestata la forza di cosa cresciuta in giudicato, dev'essere inviata all'ufficiale del registro.²⁾

² Nella domanda d'iscrizione della separazione giudiziale dei beni si deve indicare tanto la data della decisione giudiziaria, quanto il momento in cui l'istanza venne presentata al giudice (art. 186 cpv. 2 CC); l'ufficiale iscriverà l'una e l'altra indicazione nel registro principale.

Art. 18

¹ La separazione dei beni sopravvenuta per legge in conseguenza del fallimento di uno dei coniugi (art. 182 cpv. 1, 186 cpv. 1 CC) dev'essere comunicata all'ufficio del registro subito dopo il rilascio dei certificati di carenza di beni da parte dell'amministrazione del fallimento.

² L'ufficio dei fallimenti veglia a che questo avviso sia dato all'ufficio del registro.

³ La domanda d'iscrizione deve indicare tanto la data della dichiarazione di fallimento quanto il momento del rilascio dei certificati di carenza di beni; l'ufficiale del registro iscriverà l'una e l'altra indicazione nel registro principale.

Art. 19

¹ Lo sposo o la sposa che domandi l'iscrizione del regime della separazione dei beni per il motivo che al momento della celebrazione vi sono creditori in possesso di certificati di carenza di beni (art. 182 cpv. 2 CC) deve produrre un certificato di pubblicazioni rilasciato dal competente ufficio di stato civile e provare l'esistenza dei certificati di carenza di beni.

² La domanda è fatta all'ufficio del registro del domicilio dello sposo.

¹⁾ Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU **1973** 179).

²⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU **1973** 179).

³ Se la domanda è presentata da uno solo degli sposi, l'ufficiale del registro dovrà comunicare all'altro l'avvenuta iscrizione della separazione dei beni.

Art. 20¹⁾

¹ Per domandare un'iscrizione resa necessaria da un trasferimento di domicilio in un altro circondario del registro, basta corredare la domanda scritta di un estratto del registro del domicilio precedente.

² L'ufficiale del registro del nuovo domicilio comunica l'avvenuta iscrizione a quello del domicilio precedente; questi gli trasmetterà i corrispondenti annessi e cancellerà d'ufficio l'iscrizione nel suo registro.

III. Delle iscrizioni nel registro principale

Art. 21

¹ Le iscrizioni devono essere fatte accuratamente senza raschiature, correzioni o parole sovrascritte ad altre.

² Gli errori accertati prima della firma dell'iscrizione possono essere rettificati senz'altro con una «Nota» approvata dall'ufficiale o con una menzione a piè dell'iscrizione e innanzi la firma.

³ Gli errori accertati solo dopo la pubblicazione non possono essere rettificati se non mediante una nuova iscrizione, col consenso dell'autorità di vigilanza e con avviso agli interessati.

⁴ I semplici errori di penna possono essere rettificati in ogni tempo con una nota in margine approvata.

Art. 22

Salvo il caso previsto nell'articolo 19, non si possono operare iscrizioni nel registro principale se non in base ad una prova ufficiale della celebrazione del matrimonio.

Art. 23²⁾

Il registro principale deve indicare i dati personali dei coniugi e la data del matrimonio.

Art. 24

¹ Ogni iscrizione deve contenere:

- a. ...³⁾
- b.²⁾ il contenuto essenziale dei rapporti economici e dei negozi giuridici fra coniugi di cui è chiesta l'iscrizione (art. 12 cpv. 3, 15 cpv. 1, art. 17 a 20);
- c.²⁾ la data della pubblicazione dell'iscrizione (art. 33);
- d. ...³⁾

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU **1973** 179).

²⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU **1973** 179, **1975** 2589).

³⁾ Abrogata dal n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU **1973** 179).

e.¹⁾ la data dell'iscrizione e la firma dell'ufficiale nel caso in cui l'iscrizione non si fondi su una particolare decisione scritta di quest'ultimo.

² Per indicare più precisamente in che cosa consistano i beni riservati (art. 190 segg. CC) di cui è chiesta l'iscrizione, si può aggiungere agli annessi un inventario e riferirsi a questo nel registro principale (art. 5 cpv. 3).

Art. 25²⁾

Art. 26

¹ Quando, secondo le indicazioni di un coniuge o del giudice, l'iscrizione d'una convenzione matrimoniale (art. 12 cpv. 1) o di una decisione giudiziaria (art. 17) abbia per effetto delle modificazioni nella proprietà fondiaria di un coniuge, o quando siasi iscritto nel registro dei beni matrimoniali un negozio giuridico a tenore dell'articolo 15 capoverso 2, l'ufficiale di questo registro comunicherà d'ufficio l'avvenuta iscrizione al competente ufficio del registro fondiario, inviandogli un pertinente estratto del registro. Questa comunicazione è menzionata nel registro dei beni matrimoniali.³⁾

² Ove si tratti di un negozio giuridico a' sensi dell'articolo 15 capoverso 2, l'ufficiale del registro fondiario comunicherà immediatamente a quello dei beni matrimoniali l'avvenuta iscrizione nel registro fondiario.

³ L'ufficiale del registro dei beni matrimoniali deve soprassedere alla pubblicazione del negozio giuridico finché tale comunicazione gli sia pervenuta.

Art. 27

¹ Le modificazioni del contenuto e la soppressione di un'iscrizione derivanti segnatamente dalla modificazione o dalla revoca di una convenzione matrimoniale o d'un negozio giuridico fra coniugi, dal ristabilimento giudiziale del regime matrimoniale anteriore o dalla rettifica di iscrizioni inesatte, sono trattate come nuove iscrizioni; occorrendo, l'ufficiale si riferirà tuttavia, nelle «osservazioni», all'iscrizione precedente.

² In quanto l'iscrizione precedente perda la sua importanza per effetto della nuova iscrizione, la si cancellerà coll'inchiostro rosso, indicando la causa della cancellazione nelle «osservazioni».

Art. 28³⁾

¹ Qualora le iscrizioni concernenti gli stessi coniugi richiedano col tempo più di una pagina, rispettivamente più di una scheda del registro, se ne aprirà una nuova.

² Le iscrizioni precedenti, in quanto abbiano ancora un'importanza, possono essere riportate sulla nuova pagina o scheda, nel qual caso la pagina o la scheda di prima sarà completamente cancellata.

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU 1973 179, 1975 2589).

²⁾ Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU 1973 179).

³⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU 1973 179).

³ Nel registro principale e nell'eventuale indice delle persone s'iscriveranno i necessari riferimenti.

Art. 29

¹ Se dopo avvenuta l'iscrizione nel registro principale si constata che per mancanza di una delle condizioni essenziali (art. 10) essa non avrebbe dovuto aver luogo, l'ufficiale deve cancellarla d'ufficio.

² La cancellazione sarà subito comunicata agli interessati insieme coi motivi per i quali fu fatta e coll'osservazione che essi hanno diritto di ricorrere a' termini dell'articolo 11.

³ La cancellazione dev'essere fatta radiando coll'inchiostro rosso la iscrizione ed indicando nelle «osservazioni» - colla firma dell'ufficiale - la data ed i motivi della cancellazione medesima.

Art. 30¹⁾

¹ Le iscrizioni che hanno perso la loro importanza per effetto di cambiamento di domicilio, di dichiarazione di nullità o di scioglimento del matrimonio dei coniugi sono cancellate con l'indicazione del motivo e della data.

² La dichiarazione di nullità del matrimonio ed il divorzio sono comunicati d'ufficio all'ufficio del registro dal tribunale che ha pronunciato.

IV. Delle tasse

Art. 31 e 32²⁾

V. Della pubblicazione delle iscrizioni

Art. 33

¹ Sotto riserva delle disposizioni ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 26, le iscrizioni nel registro principale devono essere pubblicate immediatamente; quelle di cui all'articolo 19, subito dopo la celebrazione del matrimonio.

² Le cancellazioni operate in virtù dell'articolo 29 saranno pure pubblicate tostochè siano divenute definitive.

³ Perchè producano effetto giuridico, le pubblicazioni devono essere eseguite negli organi di pubblicità designati dai Cantoni.

⁴ ...³⁾

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU **1973** 179).

²⁾ Abrogati dall'art. 13 lett. c della tariffa delle tasse concernenti il registro dei beni matrimoniali, del 18 mar. 1960 (RU **1960** 333), come anche dall'art. 13 cpv. 2 della medesima tariffa, nel testo del 15 mar. 1974 (RS **211.214.511**).

³⁾ Abrogato dall'art. 13 lett. c della tariffa delle tasse concernenti il registro dei beni matrimoniali, del 18 mar. 1960 (RU **1960** 333), come anche dall'art. 13 cpv. 2 della medesima tariffa, nel testo del 15 mar. 1974 (RS **211.214.511**).

Art. 34¹⁾

Se, nei casi previsti negli articoli 19 e 26 capoversi 2 e 3, l'iscrizione non può essere pubblicata nel termine di un anno, l'ufficiale impartisce agli interessati un termine suppletorio per adempiere o per far adempiere le condizioni cui è subordinata la pubblicazione. L'ufficiale del registro dei beni matrimoniali, se entro questo termine suppletorio non ha ricevuto alcuna attestazione ufficiale circa la celebrazione del matrimonio oppure non è stato informato da quello del registro fondiario dell'avvenuta iscrizione, cancella senz'altro d'ufficio l'iscrizione nel registro dei beni matrimoniali. Nel caso previsto nell'articolo 26 capoversi 2 e 3 vanno informati gli uffici del registro fondiario interessati.

Art. 35

¹ Le pubblicazioni devono indicare in forma chiara e succinta il contenuto delle iscrizioni.

² La pubblicazione delle convenzioni matrimoniali menzionerà soltanto il regime dei beni adottato dai coniugi o corrispondente agli accordi fra loro intervenuti.

³ Per la designazione dei regimi dei beni matrimoniali, l'ufficiale del registro si servirà della terminologia adottata dalla legge (note marginali degli art. 199, 215, 237, 238, 239, 241, 247 CC).

Art. 36

¹ Allorchè la convenzione matrimoniale contiene disposizioni sui beni riservati, la designazione del regime dei beni matrimoniali dev'essere completata mediante l'osservazione «con beni riservati».

² Se i beni riservati costituiti colla convenzione matrimoniale comprendono l'intera sostanza di uno dei coniugi, la pubblicazione menzionerà il regime della separazione dei beni.

³ ...²⁾

Art. 37

La pubblicazione di altri negozi giuridici fra coniugi (art. 15) deve menzionare la natura e il contenuto essenziale del negozio.

Art. 38³⁾

¹⁾ Abrogato dall'art. 125 dell'O del 7 giu. 1937 sul registro di commercio (RU 53 593). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU 1973 179).

²⁾ Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 1973 (RU 1973 179).

³⁾ Abrogato dall'art. 125 dell'O del 7 giu. 1937 sul registro di commercio (RU 53 593).

VI. Disposizioni finali e transitorie

Art. 39

¹ Quando dei coniugi svizzeri abbiano stipulato all'estero una convenzione matrimoniale valida secondo il diritto colà vigente, la convenzione medesima è opponibile ai terzi giusta le disposizioni della legge estera.

² Se al ritorno nella Svizzera i coniugi intendono far iscrivere delle clausole di questa convenzione nel registro dei beni matrimoniali del loro nuovo domicilio, tale iscrizione dovrà essere autorizzata, semprechè siano adempiute le condizioni previste nell'articolo 10 per le iscrizioni, e la convenzione matrimoniale stipulata a norma della legge estera non sia contraria alle disposizioni del Codice civile svizzero sui beni matrimoniali.

Art. 40

Fino alla introduzione del registro fondiario, i Cantoni designano le autorità o i funzionari incaricati di rilasciare gli estratti previsti negli articoli 14 e 15 capoverso 2, e di ricevere le comunicazioni relative alle modificazioni della proprietà fondiaria (art. 26).

Art. 41¹⁾

Art. 42

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1912.

² Dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 4 e 41 capoverso 4 del regolamento del 6 maggio 1890²⁾ sul registro di commercio e sul Foglio ufficiale di commercio.

1) Disp. trans. priva d'oggetto.

2) [RU 11 492, 27 33, 33 1088 art. 9, 34 1444. RS 221.411 art. 126 cpv. 2]

